

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 356-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 aprile 1980

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980

(V. Stampato n. 1638)

**d'iniziativa dei senatori DE SABBATA, TEDESCO TATÒ Giglia, MODICA, BENEDETTI,
MAFFIOLETTI e STEFANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1980*

**Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico
delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il numero 7) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.